

ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO-UNGHERESE DEL TRIVENETO

STATUTO

DEFINIZIONE E SCOPI

Art. 1 L'Associazione culturale italo-ungherese del Triveneto ("Associazione") è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. Del Codice Civile, nonché del presente statuto.

Art. 2 L'Associazione persegue lo scopo di favorire la conoscenza della realtà sociale, storica e culturale ungherese ed italiana, talvolta grazie alla collaborazione di Enti ed Istituzioni, attraverso iniziative culturali, istruttive, creative, ricreative e sportive ed in particolare mediante:

- l'istituzione di corsi di lingua;
- la pubblicazione di libri e periodici inerenti scambi culturali italo-ungheresi;
- istituzione di rassegne cinematografiche e artistiche volte a far conoscere le rispettive realtà storico-culturali;
- la concessione di borse di studio, premi ed incentivi per favorire, soprattutto nelle scuole d'ogni livello e grado, la ricerca storica e culturale e le relazioni fra Italia e Ungheria;
- la promozione di scambi culturali, viaggi e soggiorni di studio;
- l'inserimento nella realtà italiana per gli ungheresi in difficoltà e per quanti interessati alle tematiche trattate;
- la collaborazione con l'Accademia di Ungheria di Roma e con altre Associazioni italo-ungheresi presenti sul territorio nazionale e all'estero.

TERRITORIO

Art. 3

3.1 L'Associazione non ha limiti di competenza territoriale, ma elegge come territorio di riferimento prioritario le Regioni del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige.

3.2 La sede principale della Associazione è a Venezia, S. Croce 510, presso il Consolato di Ungheria (Honoraire). Per ogni singolo capoluogo di Provincia delle Regioni sopraindicate verrà nominato, dal Consiglio direttivo, un "referente" al quale verranno di volta in volta delegate delle specifiche mansioni dallo stesso Consiglio direttivo.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 4 L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale o economico alla costituzione della Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
- soci sostenitori.

Le quote od il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 5

5.1 Possono aderire alla Associazione tutti i cittadini di ambo i sessi, senza distinzione di razza, convinzioni politiche e ideologiche, di religione, nazionalità, nella completa uguaglianza.

Il socio al momento dell'ammissione, riceverà la tessera sociale, versando la quota ordinaria di iscrizione ed impegnandosi ad osservare lo statuto. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio della Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro 30 giorni, all'assemblea.

5.2 L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio direttivo, nella sua prima riunione. Contro il rifiuto di ammissione, debitamente motivato, è ammesso appello sul quale si pronuncerà, in via definitiva l'Assemblea dei soci, nella sua prima convocazione.

5.3 I soci hanno diritto a:

- a frequentare le sedi della Associazione, a partecipare a tutte le iniziative promosse, ad usufruire di tutti i servizi;

- a partecipare alle assemblee dei soci per discutere e votare sugli argomenti all'ordine del giorno.

5.4 Hanno diritto di voto in assemblea i soci che, al momento della seduta assembleare, siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso, salvo quanto disposto nel primo capoverso del presente comma, neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

I minori di anni diciotto e comunque maggiori degli anni quattordici possono assumere il titolo di socio previo consenso dei genitori o di chi legalmente esercita la patria potestà. Essi possono intervenire alle assemblee, senza alcun diritto di voto attivo o passivo.

ORGANI

Art. 6 Gli organi della Associazione sono.

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente
- il Consiglio direttivo

ASSEMBLEA

Art. 7

7.1 L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

7.2 In prima convocazione l'assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione (che si dovrà tenere entro 60 giorni dalla prima) la validità prescinde dal numero dei presenti.

7.3 L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole dei tre quarti dei soci ed in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

7.4 La convocazione può essere fatta con annuncio scritto recante l'ordine del giorno, recapitato a domicilio, o a mezzo fax.

7.5 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale. Le votazioni, sia in sede di assemblea ordinaria che straordinaria, avvengono per alzata di mano.

7.6 Un socio può delegare per iscritto un altro socio a rappresentarlo in Assemblea generale. La delega va presentata al Presidente dell'Assemblea.

Art. 8

8.1 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il programma annuale di attività;
- elegge le cariche sociali
- approva il bilancio preventivo e consuntivo
- approva il regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

PRESIDENTE

Art. 9 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione in tutti i suoi rapporti esterni ed è responsabile di ogni attività, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Egli dura in carica tre anni. Può delegare, sotto sua responsabilità, specifici compiti di rappresentanza ad uno o più consiglieri, previa approvazione del Consiglio direttivo. Convoca e presiede il consiglio direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10

10.1 Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri (compreso il Presidente), eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. I membri del consiglio svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni.

Il Consiglio direttivo può cooptare nuovi membri fino ad un numero pari ad 1/3 degli eletti dall'Assemblea generale. Superato tale limite il Consiglio decade e si procede a nuove elezioni. Tali nomine dovranno, in ogni caso, essere ratificate dall'assemblea e rientreranno nella scadenza naturale dell'organismo.

10.2 il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge al suo interno:

10.2.1. Il Vice Presidente che coadiuva il Presidente e ne assume le mansioni in sua assenza.

10.2.2. il Segretario, che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio, e li firma con il Presidente. Convoca il Consiglio direttivo per le sedute ordinarie per conto della Presidenza o straordinariamente su richiesta anche di un solo membro del Consiglio direttivo. E' responsabile, inoltre, della tenuta del libro dei verbali, della corrispondenza e tiene aggiornato il libro dei soci.

10.2.3 Il tesoriere, che redige i bilanci ed è responsabile dei libri contabili

10.3 Il Consiglio direttivo può nominare all'unanimità eventuali sostituti di consiglieri che si dimettono dalla carica o decaduti. Le dimissioni da socio dirigente devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo.

10.4 Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente almeno il 51% dei suoi membri. Il Consiglio può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci, per gravi motivi di inattività o non adeguata capacità di iniziativa. Se un membro del Consiglio dovesse assentarsi per tre volte l'anno senza giustificazioni, decade dal Consiglio stesso. Il Consiglio decade, altresì, per decisione di almeno i due terzi dei suoi membri.

10.5 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi od ogni qualvolta lo richieda anche un solo componente. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei voti dei consiglieri presenti. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da affiggere all'Albo dell'Associazione.

10.6 Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
- elaborare un regolamento interno dell'Associazione.

10.7 Il Consiglio direttivo può delegare, per specifiche mansioni o attività, uno o più soci dell'Associazione, o anche consulenti esterni.

BILANCIO

Art. 11

11.1 L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo anno finanziario inizia alla data della firma dell'Atto Costitutivo dell'Associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il Consiglio direttivo deve redigere ed illustrare il bilancio preventivo e quello consuntivo, che devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per potere essere consultato da ogni associato.

11.2 E' fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SCIoglimento

Art.12 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.13 Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 14 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si ha riguardo alle norme delle leggi vigenti in materia